D.P.R. 12 aprile 1996 (1).
Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della *L. 22 febbraio 1994, n. 146* (2), concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1996, n. 210.

(2) Riportata alla voce Comunità europee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della *legge 12 gennaio 1991, n. 13*;

Visto l'art. 9 della *legge 9 marzo 1989, n. 86*;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

Vista la *legge 22 febbraio 1994, n. 146*, ed in particolare l'art. 40, comma 1, il quale prevede che il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento, definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto l'art. 6 della *legge 8 luglio 1986, n. 349*;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della *legge 8 luglio 1986, n. 349*;

Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva 85/337/CEE, anche in considerazione del parere della Commissione delle Comunità europee, in data 7 luglio 1993, con il quale la Repubblica italiana è stata invitata a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui all'allegato II alla citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante;

Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del *decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute dell'8 febbraio 1996 e del 14 marzo 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura d'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

1. *Ambito di applicazione.*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l'attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati *A* e *B* avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.

2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente atto di indirizzo e coordinamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto.

3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato *A*.

4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato *B* che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (3).

5. Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.

6. Per i progetti elencati nell'allegato *B*, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato *D*, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato *D*, un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato *B* nella misura massima del 30%.

8. Sono esclusi dalla procedura gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della *legge 24 febbraio 1992, n. 225* (4).

9. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica di cui al comma 6.

10. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati *A* e *B* sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente.

11. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati *A* e *B* che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente.

---

(3) Riportataal n. XXVII.

(4) RiportataallavoceServiziantincendi.

2. *Finalità.*

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che:

a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli allegati al presente atto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile;

b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;

c) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;

d) siano garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;

e) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.

3. *Soggetti del procedimento.*

1. Sono denominati committente e autorità proponente, a seconda della loro natura, rispettivamente privata o pubblica, i soggetti che predispongono le iniziative da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Per autorità competente si intende l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.

4. *Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

1. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d'impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che siano individuati:

a) l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;

b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria;

c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;

d) le eventuali modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente atto, per l'informazione e la consultazione del pubblico;

e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

f) i criteri con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

5. *Procedura di valutazione di impatto ambientale.*

1. La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è trasmessa al

committente o dall'autorità proponente all'autorità competente.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale deve essere reso nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della *legge 11 febbraio 1994, n. 109* (5), così come modificato dall'articolo 1, comma 59, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549* (6).

3. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o dall'autorità proponente, per una sola volta. L'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del committente, o dell'autorità proponente, presentare una nuova domanda.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la proroga dei termini per la conclusione della procedura, sino ad un massimo di sessanta giorni.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono per le materie attinenti alla valutazione d'impatto ambientale, nonché per gli aspetti urbanistici, le modalità per l'armonizzazione delle procedure nei casi in cui la realizzazione del progetto prevede specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da differenti amministrazioni non statali.

6. L'autorità competente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della *legge 7 agosto 1990, n. 241* (7), una o più conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

7. Nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri il committente o l'autorità proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

---

(5) Riportata alla voce Opere pubbliche.

(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

6. *Studio di impatto ambientale.*

1. Lo studio d'impatto ambientale è predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità proponente, secondo le indicazioni di cui all'allegato *C*.

2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, è facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni, comprese nell'allegato *C*, che devono essere fornite. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano tempi e modalità di svolgimento della fase preliminare, assicurando che avvenga in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente.

3. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale

necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

4. Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;

b) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;

c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;

d) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

5. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere e/o degli impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

7. *Giudizio di compatibilità ambientale.*

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

2. L'amministrazione competente alla autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

3. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

8. *Misure di pubblicità.*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per casi specifici sono depositati i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi, ai fini della consultazione del pubblico.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 5, il committente o l'autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all'art. 10, di copia di quanto comunicato all'autorità competente;

b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana del 28 agosto 1987, n. 201, e successive integrazioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità.

4. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese, nonché per le richieste di verifica di cui all'art. 10, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.

9. *Partecipazione al procedimento.*

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 2. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'art. 7.

4. Il committente, o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 7.

5. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

10. *Procedura di verifica.*

1. Per i progetti di cui all'art. 1, comma 6, il committente, o l'autorità proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che il committente o l'autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

2. L'autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all'allegato *D*, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono affinché l'elenco per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.

3. Per i progetti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali e/o in particolare situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato *D*, criteri e/o condizioni di esclusione della procedura.

4. Nel caso in cui l'autorità competente ritiene che il progetto deve essere sottoposto a valutazione

d'impatto ambientale si applicano gli articoli 5 e seguenti del presente atto.

11. *Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale.*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale delle regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni.

12. *Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.*

1. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministro dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la *legge 3 novembre 1994, n. 640* (8).

---

(8) Riportataal n. XLIX.

Allegato *A*

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della *legge 29 maggio 1974, n. 256*, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m_3 (9).

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato *B* ed all'allegato *C*, lettere da R1 a R9 del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo *decreto legislativo n. 22/1997* (10).

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato *B*, lettere *D* 2 e da *D* 8 a *D* 11, ed all'allegato *C*, lettere da R1 a R9, del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo *decreto legislativo n. 22/1997* (11).

m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B* del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, punti *D*13, *D*14) (12).

n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m^3 (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D*1 e *D*5 del *decreto legislativo n. 22/1997*); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D* 1 e *D* 5 del *decreto legislativo n. 22/1997*), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m^3 (13).

o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m^3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B*, lettera *D*15 del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*) (14).

p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

q) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.

r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

s) Attività di coltivazione di minerali solidi (15).

t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma (16).

u) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km (17).

v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D*3, *D*4, *D*6, *D*7 e *D*12 del *decreto legislativo n. 22/1997*) (18).

z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m^3 (19).

---

(9) Lettera così sostituita dall'art. 4, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(10) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(11) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(12) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(13) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(14) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(15) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(16) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(17) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(18) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(19) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

Allegato *B*

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4

1. *Agricoltura*:

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;

c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe;

d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;

e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2. *Industria energetica ed estrattiva* (20):

a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie (21);

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda (22);

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km (23);

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (24);

f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (25).

3. *Lavorazione dei metalli*:

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

4. *Industria dei prodotti alimentari*:

a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;

f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. *Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta:*

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;

b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. *Industria della gomma e delle materie plastiche:*

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

7. *Progetti di infrastrutture:*

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha (26);

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;

c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo (27);

e) interporti;

f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;

g) strade extraurbane secondarie;

h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più

corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (28);

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

p) aeroporti;

q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera *h*) dell'allegato *A*, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D*2, *D*8, *D*9, *D*10 e *D*11 del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D*13 e *D*14 del citato decreto n. 22/1997) (29);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D*2 e da *D*8 a *D*11 del *decreto legislativo n. 22/1997*) (30);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m_3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato *B*, lettera *D*15 del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*) (31);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m_3 (operazioni di cui all'allegato *B*, lettere *D*1 e *D*5 del decreto n. 22/1997, n. 22) (32);

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km (33).

8. *Altri progetti:*

a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti- letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m^2;

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m^2 di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della *legge 29 maggio 1974, n. 256*, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m_3 (34);

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;

i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

l) cave e torbiere;

m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;

n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

p) progetti di cui all'allegato *A* che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni (35).

---

(20) Puntocosìmodificatodall'art.2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(21) Letteraaggiuntadall'art.2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(22) Letteraaggiuntadall'art.2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(23) Letteraaggiuntadall'art.2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(24) Letteraaggiuntadall'art.2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(25) Letteraaggiuntadall'art.2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(26) Letteracosìmodificatadall'art.4, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(27) Letteracosìmodificatadall'art.4, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(28) Letteracosìmodificatadall'art.4, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(29) Letteracosìsostituitadall'art.3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(30) Letteracosìsostituitadall'art.3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(31) Letteracosìsostituitadall'art.3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(32) Letteracosìsostituitadall'art.3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(33) Letteraaggiuntadall'art.2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(34) Letteracosìsostituitadall'art.4, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

(35) Letteraaggiuntadall'art.2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

Allegato *C*

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto;

le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della

scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.

4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:

dovuti all'esistenza del progetto;

dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

Allegato *D*

ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 6 E 7

1. *Caratteristiche*.

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità) [1];

utilizzazione delle risorse naturali;

produzione di rifiuti;

inquinamento e disturbi ambientali;

rischio di incidenti;

impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2. *Ubicazione del progetto*.

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone costiere;

b) zone montuose e forestali;

c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

d) zone a forte densità demografica;

e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;

f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.